LIMITI ALLA LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO – IL DIRITTO DI CRONACA

1. Limitazioni previste dalla legge;
2. Fondamento nella tutela di altre situazioni giuridiche rilevanti;
3. Non può giungersi fino al totale sacrificio della libertà di informazione;
4. La libertà di espressione è la regola, il limite l’eccezione;

Molteplici limiti: onore, reputazione, segreti, riservatezza, identità personale.

Corte costituzionale

Sent. n. 13/1994

l. Il Tribunale di Firenze, in sede di volontaria giurisdizione, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, degli artt. 165 e sgg. dell'ordinamento dello stato civile (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238), nella parte in cui non prevedono che "a seguito della rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dall'interessato, il soggetto stesso possa mantenere il cognome fino a quel momento attribuito e che e' entrato a far parte del proprio diritto costituzionalmente garantito all'identità personale".

2. Il giudice remittente premette che il Procuratore della Repubblica di Firenze ha chiesto, ai sensi del citato art.165, la rettifica dell'atto di nascita di Lenzi Vieri, nato a Firenze il 12 giugno 1972, e, in particolare, l'eliminazione dall'atto dell'annotazione "moglie di Lenzi Geri" accanto al nome di D'Aquino Maddalena, dichiarantesi madre del Vieri;

ciò in seguito a sentenza penale della Corte d'Appello di Firenze dichiarativa della falsità parziale, nei termini sopraindicati, dell'atto di nascita. All'udienza di comparizione delle parti (e cioe' del Lenzi Vieri, della D'Aquino e del pubblico ministero) il Lenzi richiedeva di conservare il proprio cognome quale segno distintivo, ormai acquisito, della sua identità personale.

3. Ciò premesso, il giudice a quo rileva la sussistenza di un interesse concreto ed attuale del Lenzi a mantenere l'integrità del proprio nome, mentre, in caso di rettifica, "sarebbe conseguenza automatica ed inevitabile il cambiamento del cognome attuale in quello della madre, poiché', giusta il disposto dell'articolo 262 del codice civile, il figlio, a questo punto naturale, assume il cognome dell'unico genitore che lo ha riconosciuto".

Se però la rettifica e' atto dovuto, in quanto la fidefacienza del registro dello stato civile risponde ad una pubblica necessità - prosegue il remittente - accanto ad essa può configurarsi il diritto del Lenzi Vieri a conservare il nome con il quale fin dalla nascita e' stato individuato, conosciuto e stimato nel proprio ambiente sociale, e che perciò ha assunto le caratteristiche di un segno distintivo, con rilevanza ed autonomia proprie, della sua identità, come caratteristica precisa, personalissima e proiettata all'esterno.

Ma nell'ordinamento dello stato civile, conclude il Tribunale di Firenze, non esiste una norma di salvaguardia applicabile alla fattispecie, sebbene le esigenze di protezione dell'identità personale trovino riconoscimento diretto nell'art. 2 della Costituzione quale garanzia generale di tutela della persona umana.

La denunziata illegittimità costituzionale consisterebbe pertanto nel mancato riconoscimento del diritto del soggetto al mantenimento del cognome attribuito, allorquando il medesimo sia ormai da ritenersi parte integrante della propria identità personale, indipendentemente da quello che successivamente si riconosca spettante in forza dei rapporti di filiazione correttamente accertati.

4. In questi termini la questione e' fondata.

E' opportuno precisare, in primo luogo, che la questione sollevata dal Tribunale di Firenze riguarda esclusivamente il diritto al mantenimento del nome, quale segno distintivo irrinunciabile dell'identità personale: la soluzione della questione stessa non può avere incidenza alcuna sulle norme del codice civile, o di altre leggi speciali, che riguardano le azioni di status o i rapporti di filiazione in genere.

Nel nostro ordinamento, infatti, l'attribuzione del cognome e' ordinariamente conseguente al possesso di uno status familiae, per cui quando l'art. 6 del codice civile dispone: "Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito" non rinvia a norme che disciplinano direttamente l'acquisto del nome, bensì a norme che regolano in genere il riconoscimento di uno status (e cioe' prendono in esame tutte le possibili vicende in tema di filiazione legittima, naturale, legittimazione e adozione) e quindi, indirettamente, l'assunzione del nome.

Ma non mancano neppure casi - come in seguito si dirà - in cui non si dà, o non si dà più, corrispondenza tra nome e status, e nei quali, proprio a tutela e protezione della persona, può esserle riconosciuto il diritto alla conservazione di un nome per il quale non ha, o non avrebbe più, titolo.

Nell'ipotesi in esame, mentre e' assolutamente pacifico che l'atto di nascita dell'interessato debba essere rettificato, e che debba indicare l'esatto rapporto di filiazione quale risulta dal rispetto delle norme in materia, viene soltanto in discussione - come sottolinea il giudice a quo - il diritto del soggetto stesso a mantenere il cognome, non in quanto derivatogli dal presunto padre, bensì come segno distintivo che ha comunque assunto la rilevanza e l'autonomia proprie di una caratteristica precisa e personalissima della sua identità.

5.l. Ciò posto, e' certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale.

Si tratta - come efficacemente e' stato osservato - del diritto ad essere se' stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo.

L'identità personale costituisce quindi un bene per se' medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno e' riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata.

5.2. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale e' evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione.

Ora, posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile e' soddisfatto allorche' sia rettificato l'atto riconosciuto non veritiero.

Una volta certi i rapporti di famiglia della persona, non assume rilevanza ai fini dell'interesse pubblico che questi mantenga il nome precedentemente portato al pari di qualsiasi altro omonimo.

Del resto, l'eventualità che il cognome possa essere diverso dalla paternità accertata non e' un'ipotesi estranea all'ordinamento: essa e' già prevista al secondo comma dell'art. 262 del codice civile, il quale consente al figlio tardivamente riconosciuto dal padre di scegliere se conservare o meno il cognome originario, nonostante il riconoscimento sia rispondente a verità; con ciò tutelando proprio il diritto del soggetto all'identità personale fino a quel momento posseduta.

5.3. In breve, accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.

Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive. La stessa tutela (art.9 del codice civile) dello pseudonimo non ha altra ragione, ed anche la norma prima citata (art. 262, secondo comma, del codice civile) ha alla base l'esplicito riconoscimento del pregiudizio che la dismissione del cognome, cui il soggetto sia costretto, comporterebbe.

Sotto questo aspetto anche la disciplina dello scioglimento del matrimonio per divorzio prende in considerazione - tra gli altri - tale interesse in quanto non preclude la conservazione alla donna del cognome del marito (pur se la regola e' la perdita del cognome aggiunto), potendo il Tribunale autorizzare la donna che ne faccia richiesta a mantenerlo, aggiunto al proprio, quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

6. Per altro verso, occorre rilevare che l'azione di rettifica oggetto del giudizio a quo può essere promossa dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 165 dell'ordinamento dello stato civile, "in ogni tempo"; con la ulteriore conseguenza che ove l'interessato fosse costretto a mutare il cognome in età avanzata, l'effetto ricadrebbe inevitabilmente su tutta la sua discendenza, portatrice anch'essa del medesimo cognome.

Basta riflettere sulla gravissima confusione e sull'incertezza dei rapporti giuridici che una siffatta situazione sarebbe suscettibile di generare, per rendersi immediatamente conto della coincidenza, sotto tale profilo, tra l'interesse generale alla certa e costante identificazione delle persone e quello individuale al mantenimento di un cognome ormai divenuto irreversibile segno distintivo dell'identità personale.

7. Nel novero delle disposizioni contenute nel titolo IX dell'ordinamento dello stato civile, de dicato alle rettificazioni ed alle annotazioni degli atti, l'art. 165 detta una regola di carattere sostanziale disponendo che il Procuratore della Repubblica possa promuovere le azioni di rettificazione richieste dall'interesse pubblico, avvertite le parti interessate, "e senza pregiudizio dei loro diritti"; poiche' in questa sede si fa espressa salvezza dei diritti delle parti interessate ma non e' previsto il diritto al mantenimento del cognome fino a quel momento attribuito e che e' divenuto segno distintivo dell'identità personale, e' di questa norma che va dichiarata, in parte qua, l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 2 della Costituzione.

DIRITTO DI CROACA/ REPUTAZIONE

Diffamazione Art. 595 C.P.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [[57](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art57.html)-[58bis](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art58bis.html)] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità[(4)](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art595.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top#nota_12044), ovvero in [atto pubblico](https://www.brocardi.it/dizionario/5100.html), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

**Cassazione penale, sentenza n. 24431 dell’8 giugno 2015**

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

**Tribunale Udine sez. I, 19/04/2022, n.414**

## ****Diffamazione attraverso commenti su Instagram****

In materia di diffamazione attraverso la pubblicazione di post diffamatori sui social networks, anche postare un commento denigratorio su un qualunque social network può configurare il reato di diffamazione aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, attesa l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento nell’ambito di un gruppo di persone numericamente apprezzabile. Nel caso di specie, è stato pubblicato un video sul social network Instagram ed è stato quindi reso visibile quanto meno ai numerosi followers.

**Tribunale Crotone sez. I, 21/06/2021, n.584**

## ****Messaggio inviato su chat privata di Facebook****

I messaggi inviati attraverso le nuove forme di comunicazione, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone, ma solo agli iscritti ad un determinato gruppo (come nelle chat private o chiuse), vanno considerati come corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile e come tali irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, che presuppone invece la divulgazione delle offese in un ambiente sociale. Diversamente, la pubblicazione di post diffamatori sui social networks (ad esempio sulla bacheca di Facebook) potrebbe configurare il reato di diffamazione, attesa l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento nell’ambito di un gruppo di persone numericamente apprezzabile.

## ****Cassazione penale sez. V, 04/03/2021, n.11426****

## ****Reato di diffamazione****

È configurabile il reato di diffamazione per colui che diffonde sui social una foto che ritrae dipendenti comunali affermando che si tratti di fannulloni, enfatizzando le pose assunte al momento dello scatto. A dirlo è la Cassazione che ricorda in tal modo di fare attenzione alle critiche espresse sul proprio profilo Facebook, potendo, infatti, costituire diffamazione la diffusione di foto che riprendono un momento criticabile della vita di terzi, dando così l’impressione che lo scatto sia rappresentativo di una condotta generalizzata di chi vi è ritratto e di cui così si offende la reputazione.

**Tribunale Potenza, 28/02/2022, n.132**

## ****Diffamazione a mezzo e-mail****

È integrato il reato di diffamazione dalla condotta del soggetto agente che invii, mediante e-mail, scritti dal contenuto diffamatorio ad una pluralità di indirizzi di posta elettronica per di più anche istituzionali, posto che in tal modo tali scritti godono di ampia diffusione. Nel caso di specie, il prevenuto era solito inviare scritti diffamatori sulla personalità di un magistrato, indirizzandoli agli indirizzi di posta elettronica del Tribunale presso il quale la persona offesa svolgeva il proprio lavoro.

**Cassazione penale sez. V, 04/03/2021, n.13252**

## ****Invio di una mail dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari****

L’invio di una “e-mail” dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell’eventualità che tra questi vi sia l’offeso, stante la non contestualità del **recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione.**

Corte costituzionale

Sentenza n. 150/2021

1.– Con l’ordinanza iscritta al n. 140 del r.o. 2019 il Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 595, terzo comma, del codice penale e dell’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

Con l’ordinanza iscritta al n. 149 del r.o. 2019 il Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 CEDU, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 47 del 1948, «in combinato disposto» con l’art. 595 cod. pen., «nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 [recte: 258] euro, invece che in via alternativa». Dal tenore dell’ordinanza di rimessione risulta peraltro che l’art. 595 cod. pen. è menzionato al mero fine di individuare la fattispecie incriminatrice su cui si innesta la speciale circostanza aggravante prevista all’art. 13 della legge n. 47 del 1948, sulla quale soltanto si appuntano le censure del giudice a quo.

I due giudizi, che sollevano questioni analoghe, sono già stati riuniti ai fini della decisione con l’ordinanza n. 132 del 2020 di questa Corte, di cui si è detto nel Ritenuto in fatto.

Esse pongono, in estrema sintesi, il quesito se sia compatibile con la Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la previsione di pene detentive per il delitto di diffamazione commesso a mezzo della stampa. E ciò con riguardo all’art. 13 della legge n. 47 del 1948, che commina la reclusione in via cumulativa rispetto alla pena pecuniaria, allorché la diffamazione a mezzo stampa consista nell’attribuzione di un fatto determinato; nonché – per ciò che concerne la questione posta dal Tribunale di Salerno – con riguardo anche all’art. 595, terzo comma, cod. pen., che prevede la reclusione in via meramente alternativa rispetto alla pena pecuniaria per il caso di diffamazione col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico.

2.– Con l’ordinanza n. 132 del 2020, questa Corte ha già formulato una serie di valutazioni in ordine al thema decidendum, le quali debbono in questa sede essere integralmente confermate, e alle quali si salda, in consecuzione logica, l’odierna decisione (per il medesimo rilievo, sentenza n. 242 del 2019 rispetto all’ordinanza n. 207 del 2018).

3.– Le questioni sono ammissibili.

Omissis

4.– Le questioni sollevate dal Tribunale di Salerno sull’art. 13 della legge n. 47 del 1948, in riferimento agli artt. 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 CEDU, sono fondate.

4.1.– Come già rilevato, la disposizione censurata prevede una circostanza aggravante per il delitto di diffamazione, integrata nel caso in cui la condotta sia commessa col mezzo della stampa e consista nell’attribuzione di un fatto determinato. Essa costituisce lex specialis rispetto alle due aggravanti previste dall’art. 595 cod. pen., secondo e terzo comma, che prevedono cornici sanzionatorie autonome e più gravi rispetto a quelle stabilite dal primo comma, rispettivamente nel caso in cui l’offesa all’altrui reputazione consista nell’attribuzione di un fatto determinato e in quello in cui l’offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico.

La pena prevista dall’art. 13 della legge n. 47 del 1948 è quella della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a euro 258. Le due pene – detentiva e pecuniaria – sono dunque previste in via cumulativa, il giudice essendo tenuto ad applicarle indefettibilmente entrambe; e ciò a meno che non sussistano, nel caso concreto, circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti all’aggravante in esame.

4.2.– Proprio l’indefettibilità dell’applicazione della pena detentiva, in tutte le ipotesi nelle quali non sussistano – o non possano essere considerate almeno equivalenti – circostanze attenuanti, rende la disposizione censurata incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall’art. 21 Cost., quanto dall’art. 10 CEDU.

Come già rilevato da questa Corte nella ordinanza n. 132 del 2020, una simile necessaria irrogazione della sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla possibilità di una sua sospensione condizionale, o di una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato) è divenuta ormai incompatibile con l’esigenza di «non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall’esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri»: esigenza sulla quale ha particolarmente insistito la Corte EDU nella propria copiosa giurisprudenza rammentata nella stessa ordinanza, ma che anche questa Corte condivide.

Per quanto, come si dirà meglio infra (punto 5.3.), la sanzione detentiva non possa ritenersi sempre costituzionalmente illegittima nei casi più gravi di diffamazione, la sua necessaria inflizione, prevista dalla disposizione censurata in tutte le ipotesi da essa previste – che abbracciano, in pratica, la quasi totalità delle diffamazioni commesse a mezzo della stampa, periodica e non –, conduce necessariamente a esiti incompatibili con le esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e in particolare con quella sua specifica declinazione costituita dalla libertà di stampa, già definita «pietra angolare dell’ordine democratico» da una risalente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 84 del 1969).

E ciò anche in considerazione del diritto vivente, che – come parimenti rammentato nell’ordinanza n. 132 del 2020 – condiziona l’operatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma putativa (art. 59, quarto comma, cod. pen.) al requisito dell’assenza di colpa nel controllo delle fonti: ammettendo conseguentemente la responsabilità del giornalista per il delitto di diffamazione anche nell’ipotesi in cui egli abbia confidato, seppur per un errore evitabile, nella verità del fatto attribuito alla persona offesa.

4.3.– Dal momento che la funzione della disposizione censurata è unicamente quella di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto in via generale dall’art. 595 cod. pen. in termini che non sono compatibili con l’art. 21 Cost., oltre che con l’art. 10 CEDU, essa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, nei termini auspicati dal ricorrente. Tale dichiarazione non crea, del resto, alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, diritto che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui alveo applicativo si riespanderà in seguito alla presente pronuncia.

4.4.– Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura evocati dal rimettente a proposito della medesima disposizione.

5.– La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 47 del 1948, in accoglimento delle censure formulate dal Tribunale di Salerno, rende superfluo l’esame della questione formulata dal Tribunale di Bari sulla medesima disposizione, mirante a sostituire il regime di cumulatività di reclusione e multa previsto dalla disposizione medesima con un regime di alternatività tra le due sanzioni.

6.– Le questioni sollevate dallo stesso Tribunale di Salerno sull’art. 595, terzo comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 CEDU, devono invece essere dichiarate non fondate nei termini di seguito precisati.

6.1.– L’art. 595, terzo comma, cod. pen. configura – come già rammentato – una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata allorché l’offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni ovvero della multa non inferiore a 516 euro.

6.2.– La previsione in via, questa volta, soltanto alternativa della pena detentiva da parte della norma censurata non può ritenersi di per sé in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dagli artt. 21 Cost. e 10 CEDU.

Come rammentato nell’ordinanza n. 132 del 2020, se è vero che la libertà di espressione – in particolare sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti – costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona.

Aggressioni illegittime a tale diritto compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità cui si riferisce l’art. 595, terzo comma, cod. pen. – la radio, la televisione, le testate giornalistiche online e gli altri siti internet, i social media, e così via –, possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. E tali danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall’ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare.

Tra questi strumenti non può in assoluto escludersi la sanzione detentiva, sempre che la sua applicazione sia circondata da cautele idonee a schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica.

Si deve infatti ritenere che l’inflizione di una pena detentiva in caso di diffamazione compiuta a mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità non sia di per sé incompatibile con le ragioni di tutela della libertà di manifestazione del pensiero nei casi in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità (così la stessa Corte EDU, grande camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania, paragrafo 115; nonché sentenze 5 novembre 2020, Balaskas contro Grecia, paragrafo 61; 11 febbraio 2020, Atamanchuk contro Russia, paragrafo 67; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia, paragrafo 59; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre 2007, Katrami contro Grecia, paragrafo 39). La Corte di Strasburgo ritiene integrate simili ipotesi eccezionali in particolare con riferimento ai discorsi d’odio e all’istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio; ma casi egualmente eccezionali, tali da giustificare l’inflizione di sanzioni detentive, potrebbero ad esempio essere anche rappresentati da campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi.

Chi ponga in essere simili condotte – eserciti o meno la professione giornalistica – certo non svolge la funzione di “cane da guardia” della democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la pubblicazione di verità “scomode”; ma, all’opposto, crea un pericolo per la democrazia, combattendo l’avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione. Con prevedibili conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle stesse libere competizioni elettorali.

Se circoscritta a casi come quelli appena ipotizzati, la previsione astratta e la concreta applicazione di sanzioni detentive non possono, ragionevolmente, produrre effetti di indebita intimidazione nei confronti dell’esercizio della professione giornalistica, e della sua essenziale funzione per la società democratica. Al di fuori di quei casi eccezionali, del resto assai lontani dall’ethos della professione giornalistica, la prospettiva del carcere resterà esclusa per il giornalista, così come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicità la propria opinione; restando aperta soltanto la possibilità che siano applicate pene diverse dalla reclusione, nonché rimedi e sanzioni civili o disciplinari, in tutte le ordinarie ipotesi in cui la condotta lesiva della reputazione altrui abbia ecceduto dai limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica.

6.3.– La disposizione ora all’esame – l’art. 595, terzo comma, cod. pen. – deve essere interpretata in maniera conforme a tali premesse.

Il potere discrezionale che essa attribuisce al giudice nella scelta tra reclusione (da sei mesi a tre anni) e multa (non inferiore a 516 euro) deve certo essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena indicati nell’art. 133 cod. pen., ma anche – e ancor prima – delle indicazioni derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU secondo le coordinate interpretative fornite da questa Corte e dalla Corte EDU; e ciò anche al fine di evitare la pronuncia di condanne penali, che potrebbero successivamente dar luogo a una responsabilità internazionale dello Stato italiano per violazioni della Convenzione (per la sottolineatura del dovere «di evitare violazioni della CEDU» in capo agli stessi giudici comuni, nel quadro dei loro compiti di applicazione delle norme, si veda la sentenza n. 68 del 2017, Considerato in diritto, punto 7.).

Ne consegue che il giudice penale dovrà optare per l’ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva risulti proporzionata, secondo i principi poc’anzi declinati; mentre dovrà limitarsi all’applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravità del fatto, in tutte le altre ipotesi.

Questa lettura, del resto, è stata già fatta propria dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nel quadro di un’interpretazione che dichiaratamente si ispira alla giurisprudenza pertinente della Corte EDU e all’ordinanza n. 132 del 2020 di questa Corte (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 luglio 2020, n. 26509), e che si estende anche agli autori di diffamazioni aggravate ai sensi dell’art. 595, terzo comma, cod. pen. i quali non esercitino attività giornalistica in senso stretto (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 febbraio 2021, n. 13993; sezione quinta penale, sentenza 15 gennaio 2021, n. 13060).

Così interpretata, la disposizione censurata risulta conforme tanto all’art. 21, quanto all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 CEDU.

6.4.– Tale interpretazione consente di escludere anche il contrasto della disposizione censurata con l’art. 3 Cost., che il rimettente prospetta sulla base dei medesimi argomenti che sostengono l’allegata violazione degli artt. 21 e 117, primo comma, Cost.

7.– Manifestamente infondata è invece la questione, sollevata dallo stesso Tribunale di Salerno, avente ad oggetto l’art. 595, terzo comma, cod. pen., in riferimento all’art. 25 Cost.

Il rimettente opina che il carattere sproporzionato, irragionevole e non necessario della sanzione detentiva rispetto al bene giuridico tutelato violerebbe il principio di offensività, ricavabile appunto dall’art. 25 Cost.

In senso contrario, deve tuttavia rilevarsi che la diffamazione è, per quanto sopra argomentato, delitto tutt’altro che inoffensivo, essendo posto a tutela di un diritto fondamentale, quale la reputazione della persona, di primario rilievo nell’ordinamento costituzionale; mentre il carattere proporzionato o sproporzionato della sanzione comminata dal legislatore per un fatto comunque offensivo deve piuttosto essere vagliato sotto il profilo della sua compatibilità con altri parametri costituzionali, tra cui segnatamente la libertà di manifestazione del pensiero, secondo le cadenze poc’anzi illustrate.

8.– Non fondato appare infine anche il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Salerno sulla compatibilità della medesima disposizione con l’art. 27, terzo comma, Cost.

Il giudice a quo non censura qui la sproporzione della pena detentiva rispetto alla gravità del reato, bensì l’«inidoneità della minacciata sanzione detentiva a garantire il pieno rispetto della funzione generalpreventiva e specialpreventiva della pena stessa». Il rimettente assume dunque in premessa la contrarietà alla CEDU della pena detentiva nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, e dunque la sua non irrogabilità in concreto; dal che deriverebbe la radicale inefficacia della sua comminatoria edittale rispetto agli scopi preventivi della pena, tra cui – parrebbe di intendere – la finalità rieducativa menzionata nell’art. 27, terzo comma, Cost.

Mai tuttavia, nella giurisprudenza di questa Corte, la necessaria finalità rieducativa della pena è stata utilizzata a sostegno di dichiarazioni di illegittimità costituzionale miranti a censurare l’ineffettività di comminatorie edittali rispetto agli stessi scopi preventivi della pena, in considerazione della inapplicabilità della pena in essa prevista. L’art. 27, terzo comma, Cost. è piuttosto pertinente nel quadro di censure miranti a denunciare il carattere manifestamente sproporzionato della pena prevista dal legislatore rispetto alla gravità del fatto di reato; ma che la cornice edittale prevista dall’art. 595, terzo comma, cod. pen. sia manifestamente sproporzionata si è già avuto poc’anzi modo di escludere, nei limiti appena precisati.

9.– Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve essere dichiarata in via consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), il quale prevede che «[n]el caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47», dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla presente pronuncia.

Resterà anche in questo caso applicabile la disciplina prevista dall’art. 595, terzo comma, cod. pen. nei termini sopra indicati.

10.– La presente decisione, pur riaffermando l’esigenza che l’ordinamento si faccia carico della tutela effettiva della reputazione in quanto diritto fondamentale della persona, non implica che il legislatore debba ritenersi costituzionalmente vincolato a mantenere anche per il futuro una sanzione detentiva per i casi più gravi di diffamazione (in senso analogo, in relazione al contiguo diritto fondamentale all’onore, sentenza n. 37 del 2019).

Resta però attuale la necessità, già sottolineata da questa Corte con l’ordinanza n. 132 del 2020, di una complessiva riforma della disciplina vigente, allo scopo di «individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell’attività giornalistica; e, dall’altro, di assicurare un’adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni poste in essere nell’esercizio di tale attività».

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell’art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);

3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 595, terzo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Salerno, sezione seconda penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all’art. 25 Cost., dal Tribunale di Salerno, sezione seconda penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Lesione della reputazione (fatto tipico)

Dipende dal soggetto?

**Cassazione Penale, Sez. 5, sent. n. 50187 del 2017**

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 07/06/2016 il Tribunale di Trapani ha assolto Gaspare Giacalone dal reato di cui all'art. 595 cod. pen., perché il fatto non costituisce reato. Ha osservato la sentenza impugnata che veniva in questione l'esercizio del diritto di critica.

Era certo esatto che l'autore, nel dare notizia sul suo blog del decesso di Mariano Agate, esponente apicale di Cosa nostra per il mandamento di Mazara del Vallo e condannato, oltre che per la partecipazione a tale sodalizio criminale, anche per il coinvolgimento in plurimi omicidi, dopo averne descritto la vita criminale, aveva concluso che la sua morte toglie alla Sicilia un gran bel pezzo di merda; ma era, altresì, vero che l'espressione imponeva al lettore di confrontarsi con il sistema pseudo-valoriale proposto dall'associazione di cui era parte l'Agate, in un contesto ambientale nel quale la confusione (o apparente coincidenza) tra valori e disvalori costituisce un obbiettivo preciso del sodalizio criminoso.

 Aggiunge il Tribunale di Trapani che, in tale cornice di riferimento, la frase rappresentava uno strumento retorico in grado di provocare nel lettore un senso di straniamento che lo interroga sulla validità delle prospettive tradizionali, e ciò allo scopo di sollecitarlo ad una nuova consapevolezza sulla necessità di sradicare ogni ambiguità nella scelta tra contrapposti (seppure artatamente confondibili) sistemi valoriali.

Omissis

 Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato. Al riguardo, va ribadito che il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in particolare, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta, ossia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione (v., ad es., Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C, Rv. 267866). Corte di Cassazione - copia non ufficiale Nel bilanciamento tra la protezione della fondamentale libertà di espressione e l'esigenza di assicurare il rispetto dei diritti della persona, l'ordinamento, nazionale e sovranazionale (v., ad es., la sentenza della quarta sezione della Corte europea dei diritti del 30/06/2015, Peruzzi c. Italia) impone la verifica della strumentalità dell'espressione, pur aspra, adoperata rispetto alle finalità di critica e coglie, nel superamento di tale fondamentale requisito funzionale, la gratuità della condotta. Siffatto momento valutativo è certo strettamente legato agli obiettivi comunicativi perseguiti e allo specifico contesto nel quale l'espressione è adoperata, ma è necessariamente correlato anche al contenuto di quest'ultima, in quanto la pur giustificata critica dell'operato altrui impone, comunque, il rispetto di quelli che sono e restano limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, con la conseguenza che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate ioci causa (Sez. 5, n. 19070 del 27/03/2015, Foti, Rv. 263711). In questa prospettiva, ben s'intende che Sez. 5, n. 42933 del 29/09/2011, Gallina, Rv. 251535, non massimata sul punto, abbia ritenuto che assume rilievo determinante la valenza sociale delle parole, al di là e al di fuori della specifica intenzione di chi le adopera, con la conseguenza che obiettivamente lesive dell'onore sono quelle espressioni con le quali si "disumanizza" la vittima, assimilandola a cose, animali o concetti comunemente ritenuti ripugnanti, osceni, disgustosi, quali appunto un escremento. Nel caso di specie, la finalità generale perseguita dall'autore del commento, ossia quella descritta dalla sentenza impugnata di aggredire l'ambiguità del sistema di controvalori mafioso, non risulta idonea a giustificare la lesione di un valore fondamentale della persona. E, si ritiene doveroso aggiungere, di qualunque persona, anche del riconosciuto autore di delitti efferati, giacché proprio il rispetto di tali diritti vale a qualificare la superiorità dell'ordinamento statale, fondato sulla centralità della protezione dell'individuo, rispetto ad organizzazioni criminali, che invece si nutrono del sostanziale disprezzo di chi non risponda alle proprie finalità, quale che sia il modo in cui esse possano autorappresentarsi per cercare di conquistare consenso sociale. Le superiori considerazioni non sono inficiate dall'accostamento di Cosa Nostra ad una montagna di escrementi, secondo una celebre frase destinata a sottolineare proprio la devastante capacità delle associazioni mafiose di intaccare le strutture portanti della società civile. Si tratta, all'evidenza, di Corte di Cassazione - copia non ufficiale un'argomentazione che elude, nel caso di specie, il problema centrale, rappresentato proprio dal fatto che la generale riflessione sottesa a quella frase muta completamente di significato, quando concentrandosi sul singolo appartenente all'associazione - sia pure con un ruolo apicale - finisce per violare in modo insuperabile il nucleo fondamentale della dignità che il nostro ordinamento riconosce a qualunque essere umano, anche a chi appartiene ad una associazione malavitosa sanguinaria e nefasta (o addirittura la capeggia), in quanto il fondamento costituzionale del nostro sistema penale postula la "rieducabilità" anche del peggior criminale (art. 27, comma terzo, Cost.) e, pertanto, non può tollerare, neanche come artifizio retorico, la sua reificazione.

In conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione, la sentenza del Tribunale di Trapani va annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte d'appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per il giudizio di secondo grado. Così deciso il 10/05/2017

### Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 ottobre – 29 novembre 2016, n. 50659

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Trieste ha condannato alla sola pena pecuniaria ed ai soli effetti penali C.C.A. per il reato di diffamazione commesso ai danni di C.U., identificandolo nell'ambito di una querela proposta nei confronti di altra persona come "omosessuale".

2. Avverso la sentenza ha proposto appello, trasmesso dal Tribunale di Trieste a questa Corte ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p., l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla configurabilità in concreto ed in astratto del reato contestato ed al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 599 c.p. In tal senso, sotto il primo profilo, il ricorrente lamenta come il GdP non abbia valutato il contesto in cui è stato utilizzato il termine imputato, eccependo altresì il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p. In relazione all'altro profilo viene invece contestata la stessa natura offensiva del termine "omossessuale", sia evocando la perdita di qualsiasi carattere lesivo di tale espressione nell'evoluzione del linguaggio comune, sia evidenziando come il suo intrinseco significato non possa costituire un insulto. Infine il ricorrente eccepisce il difetto dell'elemento soggettivo del reato.

Omissis

**Considerato in diritto**

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Omissis
3. **Sono invece fondati i rilievi del ricorrente in ordine alla ritenuta tipicità del fatto imputato ed il loro accoglimento comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi proposti con il ricorso.**
3.1 Secondo l'elaborazione tradizionale di questa Corte e della dottrina, oggetto di tutela nel delitto di **diffamazione** è l'onore in senso oggettivo o esterno e cioè la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (così tra le tante Sez. 5, n. 3247 del 28 febbraio 1995, Labertini Padovani ed altro, Rv. 20105401). In definitiva, secondo quella che viene comunemente identificata come concezione fattuale dell'onore, ciò che viene tutelato attraverso l'incriminazione di cui si tratta è l'opinione sociale del "valore" della persona offesa dal reato. Come noto, soprattutto in dottrina si è affermata anche una diversa elaborazione del concetto di "onore", da intendersi come attributo originario dell'individuo, costituendo esso un valore intrinseco della persona umana in forza della dignità che gli è propria e che non può essere negata dalla comunità sociale. Concezione questa ispirata al principio personalistico che pervade la carta costituzionale e che, superando, la dicotomia tra onore in senso soggettivo ed oggettivo propria della concezione fattuale, tende a ricondurre ad unità l'oggettività giuridica dei delitti previsti dagli artt. 594 e 595 c.p. 3.2 Le due concezioni trovano in ogni caso un punto di contatto nel distinguere la lesione della reputazione da quella dell'identità personale, che, secondo la definizione di autorevole dottrina, corrisponde al diritto dell'individuo alla rappresentazione della propria personalità agli altri senza alterazioni e travisamenti. Interesse che può essere violato anche attraverso rappresentazioni offensive dell'onore, ma che, al di fuori di tale ultimo caso, non ha autonoma rilevanza penale, integrando la sua lesione esclusivamente un illecito civile (Sez. 5, n. 849/93 del 6 novembre 1992, Tabucchi, Rv. 19349401).

3.3 La tipicità della condotta di diffamazione consiste nell'offesa della reputazione. E' dunque necessario, nel caso della comunicazione scritta od orale, che i termini dispiegati od il concetto veicolato attraverso di essi siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo.

3.3.1**In tal senso, nel caso di specie, è innanzi tutto da escludere che il termine "omosessuale" utilizzato dall'imputato abbia conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in un passato nemmeno tanto remoto. A differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del linguaggio corrente (cfr. Sez. 5 n. 24513 del 22 giugno 2006, Merola non massimata), il termine in questione assume infatti un carattere di per sè neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato ed è in tal senso entrato nell'uso comune.**

3.3.2 E' da escludere altresì che la mera attribuzione della suddetta qualità - attinente alle preferenze sessuali dell'individuo - abbia di per sé un carattere lesivo della reputazione del soggetto passivo e ciò tenendo conto dell'evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività, quale che sia la concezione dell'interesse tutelato che si ritenga di accogliere.
3.3.3 Infine il termine utilizzato non può ritenersi effettivamente offensivo nemmeno se valutato nel contesto in cui è stato concretamente dispiegato, evocativo, secondo la sentenza impugnata e la persona offesa, dell'intento denigratorio dell'imputato. Infatti l'inconferenza, rispetto all'oggetto della denuncia presentata dal C., della precisazione circa il presunto orientamento sessuale del querelante non è di per sé in grado di rendere tipica l'offesa, anche nel caso, come quello di specie, in cui il soggetto passivo rivendica la propria eterosessualità. Circostanza che semmai rivela come la condotta dell'imputato sia al più riconducibile ad una lesione dell'identità personale della persona offesa, che, per le ragioni già illustrate, non è autonomamente rilevante ai fini della configurabilità del reato contestato.
4. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

**Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 25/03/2021) 17/05/2021, n. 19359**

## Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato B.E. per diffamazione in danno di R.M.. L'imputato, transessuale esercente la prostituzione, aveva, comunicando con più persone attraverso Facebook, sostenuto la presunta omosessualità del R., nonchè di aver intrattenuto con un lui un rapporto sessuale; inoltre, lo aveva apostrofato come "frocio" e "schifoso".

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato con tre motivi.

2.1. Col primo lamenta la violazione degli [artt. 8](https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005704?pathId=bbc2ec49455) c.p.p. e segg. per il fatto che il giudizio si è celebrato a Milano, ritenuto luogo di domicilio dell'imputato, sebbene quest'ultimo non abbia mai dichiarato di essere domiciliato nel capoluogo lombardo. Secondo il ricorrente, siccome il reato è stato commesso con l'ausilio di Internet, riconducibile ad un provider italiano, la competenza sarebbe stata dell'Autorità giudiziaria di Roma.

2.2. Col secondo contesta il carattere diffamatorio delle espressioni indirizzate a R., che avrebbero perso, per "l'evoluzione" della coscienza sociale, il carattere dispregiativo ad esse attribuito dal giudicante. Con lo stesso motivo contesta che la comunicazione a mezzo Internet integri l'aggravante di cui all'art. 595 c.p., comma 3, atteso che la messaggistica di Facebook sarebbe riconducibile alla sfera privata.

2.3. Col terzo motivo si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dall'audizione del conduttore della trasmissione "(OMISSIS)", sebbene fosse stata acquisita a dibattimento la registrazione radiofonica del 30 giugno 2016 effettuata dall'emittente suddetta.

2.4. Col quarto motivo si duole del fatto che la Corte di merito abbia considerato diffamatoria l'ulteriore espressione a lui attribuita: "se un uomo sta con un altro uomo a letto cosa è? In gergo è un frocio. Mi Sbaglio?".

## Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte - ostentatamente ignorata dal ricorrente - la competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete "Internet", va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'[art. 9](https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005593?pathId=bbc2ec49455) c.p.p., comma 2, (cass., n. 16307 del 15/3/2011). Immune da censure, pertanto, è la decisione del giudicante, che ha tenuto conto, per valutare la competenza, del domicilio dell'imputato, che vive stabilmente a Milano e ivi esercita la propria attività.

2. Destituita di ogni fondamento è l'affermazione, contenuta in ricorso, che le espressioni imputate a B.E. abbiano perso il carattere dispregiativo ad esse attribuito dal giudicante, per una presunta "evoluzione" della coscienza sociale (motivi 2 e 4). Le suddette espressioni costituiscono invece, oltre che chiara lesione dell'identità personale, veicolo di avvilimento dell'altrui personalità e tali sono percepite dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana, come dimostrato dalle liti furibonde innescate - in ogni dove - dall'attribuzione delle qualità sottese alle espressioni di cui si discute e dal fatto che, nella prassi, molti ricorrono - per recare offesa alla persona - proprio ai termini utilizzati dall'imputato.

3. La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poichè la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone, anche se non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico (cass., n. 4873 del 14/11/2016). Correttamente, pertanto, è stata ritenuta integrata, nella specie, l'ipotesi aggravata di cui all'art. 595 c.p., comma 3, trattandosi di comunicazione avvenuta con un social di ampia diffusione.

**Esercizio di un diritto** (50 ss. c.p., consenso dell’avente diritto, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi, stato di necessità).

**Tribunale Verona, 27/01/2020, n.859**

Legittimo esercizio del diritto di critica: presupposti

I presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica sono così tratteggiati: in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto ai quale consente l’uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) fa correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l’informazione di stampa non deve trasmodare in argumenta ad hominem né assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l’oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo.